

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-294 del 20/01/2026
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO POSTA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. SAN MARTINO DEI MOLINI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AD USO AGRICOLO. RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA IL GIUGGIOLO DI PODESCHI EMILIO - PROCEDIMENTO RN08T0033.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-325 del 20/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno venti GENNAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO POSTA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOC. SAN MARTINO DEI MOLINI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AD USO AGRICOLO. RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA IL GIUGGIOLO DI PODESCHI EMILIO - PROCEDIMENTO RN08T0033.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;

- la Determinazione Arpae n. DET-2025-616 del 12/08/2025 di assunzione della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
- la nota PG/2026/4394 del 12/01/2026 del Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con cui sono state delegate alla dott.ssa Khadivi Faranghis Maria le funzioni dirigenziali attinenti le concessioni e autorizzazioni di acque e suoli del demanio idrico insistenti sul territorio della Provincia di Rimini;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023, con la quale è stato rilasciato fino al 31/12/2027 all'Azienda Agricola "Il Giuggiolo" di Podeschi Emilio (P.IVA.01162240400) il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), individuata catastalmente al foglio n. 43 particella n. 18/parte e antistante, per una superficie complessiva di mq. 15.550 ad uso agricolo, dei quali mq. 6.590 coltivati a vigneto e mq. 8.960 coltivati a frutteto;

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta in data 20/11/2025 e registrata al Prot. Arpae n. 21/11/2025.0207406, con cui il sig. Podeschi Emilio (C.F. PDSMLE42M03H949X), in qualità di

rappresentante titolato alla firma degli atti dell'Azienda Agricola "Il Giuggiolo" di Podeschi Emilio (P.IVA. 01162240400), ha chiesto la variante alla concessione sopra richiamata, consistente nella riduzione della superficie concessa visti i lavori di competenza del Consorzio di Bonifica Romagna che hanno pregiudicato l'uso di porzione dell'area già concessionata, nonché variazione dell'uso agricolo;

DATO ATTO che nello specifico la variante consiste nell'occupazione di una superficie complessiva di circa mq. 10.000 ad uso agricolo, dei quali mq. 4000 circa ad uso prato/pascolo, mq 4000 circa ad uso frutteto, mq 1000 circa ad uso vigneto e mq 1000 circa ad uso uliveto;

DATO ATTO:

- che l'area demaniale in questione è ubicata in prossimità di un'area della "Rete Natura 2000" protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023 e pertanto viene fatta salva la nota Prot. 13/03/2023.0236631.U., acquisita in pari data al Prot. Arpae al PG/2023/44481, del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con cui veniva espresso parere positivo con prescrizioni;
- che viene fatto salvo il nulla-osta dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4422 del 25/11/2022, trasmessa in data 05/12/2022 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/199623, contenete le condizioni e prescrizioni recepite nel disciplinare;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con Prot. 14/01/2026.0005934;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/11/2025, a fronte di emissioni di avviso PagoPa, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale di €. 426,75 (euro quattrocentoventisei/75), per un importo di € 416,95 in data 03/11/2010, integrato per un importo di € 9,8 in data 06/04/2017, ai sensi dell'Art.

20 della L.R. 7/2004;

3. risulta in regola con il pagamento dei canoni e ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 1.497,82 in data 27/03/2025;

PRECISATO CHE:

- considerando la variante alla concessione di cui al presente atto, si è provveduto a **rideterminare il nuovo canone 2025** (dato atto che, come da dichiarazione resa all'atto della presentazione della variante, la stessa è valevole a far data dal 01/01/2025) e ad assoggettarlo all'aggiornamento dei criteri di calcolo dei canoni così come stabilito dalla DGR 1717 del 28/10/2021. **L'importo così determinato è pari ad €. 566,02;**
- il deposito cauzionale di €.426,75 versato dal richiedente può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, il richiedente:

- **ha maturato un credito pari ad € 931,8**, avendo già versato per l'annualità 2025 un importo di € 1.497,82 in data 26/03/2025. Tale importo verrà scontato dai canoni dovuti per le future annualità;

PRECISATO che è stata acquisita, congiuntamente all'istanza di variante, apposita dichiarazione sostitutiva con cui il concessionario attesta di non usufruire di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per l'occupazione di una superficie complessiva di circa mq. 10.000 ad uso agricolo, dei quali mq. 4000 circa ad uso prato/pascolo, mq 4000 circa ad uso frutteto, mq 1000 circa ad uso vigneto e mq 1000 circa ad

uso uliveto;

- di confermare la scadenza della concessione al **31/12/2027**;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento, nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'Azienda Agricola "Il Giuggiolo" di Podeschi Emilio (P.IVA. 01162240400) la variante alla concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), individuata catastalmente al foglio n. 43 particella n. 18/parte e antistante, per una superficie complessiva di circa mq. 10.000, dei quali mq. 4.000 circa ad uso prato/pascolo, mq 4.000 circa ad uso frutteto, mq 1.000 circa ad uso vigneto e mq 1.000 circa ad uso uliveto. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica RN08T0033;
2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2027**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023, se non diversamente disposto nel presente provvedimento;
4. di fissare il deposito cauzionale in **€ 426,75**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004, dando atto che è stato versato. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di stabilire che il nuovo canone annuo solare è pari a **€ 566,02** e che deve essere pagato entro

- il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023;
 10. di fare salvi il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4422 del 25/11/2022, trasmessa in data 05/12/2022 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/199623, e la nota Prot. 13/03/2023.0236631.U., acquisita in pari data al Prot. Arpae al PG/2023/44481, del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, acquisiti nell'ambito del procedimento conclusosi con il rilascio della DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023;
 11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

La Responsabile delegata

Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata all'Azienda Agricola "Il Giuggiolo" di Podeschi Emilio (P.IVA. 01162240400) - codice pratica RN08T0033. Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alla DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione rilasciata con DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023**. La variante prevede l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del fiume Marecchia in località San Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), individuata catastalmente al foglio n. 43 particella n. 18/parte e antistante, per una superficie complessiva di circa mq. 10.000, dei quali mq. 4.000 circa ad uso prato/pascolo, mq 4.000 circa ad uso frutteto, mq 1.000 circa ad uso vigneto e mq 1.000 circa ad uso uliveto. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. Nello specifico, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, è prevista: una riduzione della superficie data in concessione (passando da mq. 15.550 a mq 10.000) ed un diverso uso agricolo (passando da mq. 6.590 coltivati a vigneto e mq.8.960 coltivati a frutteto agli attuali mq. 4.000 circa ad uso prato/pascolo, mq 4.000 circa ad uso frutteto, mq 1.000 circa ad uso vigneto e mq 1.000 circa ad uso uliveto).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al **31/12/2027**;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del

concessionario.

2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 566,02** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 426,75**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione

Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n.4422 del 25/11/2022 e le prescrizioni dettate dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota Prot.13/03/2023.0236631.U., acquisita in pari data al Prot. Arpae al PG/2023/44481, interamente riportate nel disciplinare di cui alla DET-AMB-2023-2481 del 15/05/2023.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.